

Pubblicato il 21/05/2019

N. 02926/2019 REG.PROV.CAU.
N. 05906/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5906 del 2019, proposto da
Teresa Torregrossa, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, - M.I.U.R. - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istru, - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione
al Corso di Formazione Dirigenziale, Emanuela Pispisa non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico,
recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a

sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
- in parte qua, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della

ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;

e per la condanna dell'Amministrazione,

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento

della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussiste il presupposto di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione della suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;

Considerato:

- che è necessario disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti di cui all'elenco impugnato;;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 luglio 2019

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2019.

Il Consigliere delegato
Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO